



COMUNE DI
CIVITELLA ALFEDENA



ENTE PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

ORDINANZA N°1 DEL 24 GENNAIO 2025

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN LOCALITA' CAMOSCIARA

IL SINDACO – IL DIRETTORE DEL PARCO

RICHIAMATE le varie disposizioni di legge e regolamentari concernenti la istituzione e il funzionamento del Parco Nazionale d'Abruzzo (oggi D'Abruzzo, Lazio e Molise);

VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e s.m.i. "Legge Quadro sulle aree protette"

VISTO il D.P.C.M. del 26 novembre 1993;

RICHIAMATA la sentenza del Commissario Regionale per il riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo n. 11 alle date 8-16 marzo 1994, integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Roma - Sezione Speciale Usi Civici con sentenza alle date del 19 maggio - 2 giugno 1997 e dalla Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili n. 211/99/S.O. alle date 29 gennaio - 1° aprile 1999

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 457 del 22 agosto 1998, pubblicato sul B.U.R.A. n. 22 del 28 settembre 1998, concernente "Strada Provinciale n. 81 della Camosciara in Comune di Civitella Alfedena. Classificazione a comunale";

VISTO il Protocollo d'Intesa tra Comune ed Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (già Parco Nazionale d'Abruzzo), sottoscritto in data 19 giugno 1999;

CONSIDERATO che a partire dal 1° gennaio 1969, il territorio comunale di Civitella Alfedena compreso nell'ampia area della Camosciara risulta affidato in concessione all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo (oggi d'Abruzzo, Lazio e Molise) e che il relativo contratto di concessione si è regolarmente rinnovato negli anni;

CONSIDERATO altresì che a decorrere dall'anno 1972, parte dell'ampia area della Camosciara è destinata a Riserva integrale, successivamente confermata nel Piano del Parco deliberato dall'Ente e approvato dal Comune;

RICHIAMATE in proposito le Deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n.

19 del 9 novembre 2010 e n. 9 del 12 maggio 2023 del Consiglio comunale di Civitella Alfedena;

RICHIAMATI anche i vari altri atti applicativi propedeutici e successivi a dette deliberazioni, concernenti la elaborazione e l'approvazione del Piano del Parco;

VALUTATE le attuali esigenze di conservazione ambientale e territoriale e di gestione sostenibile e funzionale delle attività turistiche e ricreative connesse con una corretta e razionale fruizione della famosa "Camosciara";

VALUTATA la specificità territoriale ed eco-naturalistica dell'ampia area della Camosciara, in parte destinata a Riserva integrale e in parte destinata a fruizione turistica, per cui si rende necessario e opportuno adottare appropriate misure di regolamentazione del traffico veicolare, anche al fine della tutela e dell'incolumità della sicurezza dei numerosi visitatori ed escursionisti che frequentano la zona;

CONSIDERATO che si rende necessario, a tale scopo, istituire una Zona a Traffico Limitato (di seguito Ztl);

RAVVISATO il pubblico interesse degli interventi di cui sopra;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. lgs 30.04.1992 n. 285, recante il testo Nuovo Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. 16712/1992 n. 495, e s.m.i.;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.14 del 10 agosto 2006, a firma congiunta Comune-Ente Parco relativa all'Oggetto;

CONSIDERATO il lungo tempo trascorso dalla emanazione della ordinanza di cui sopra e altresì alla luce di nuove disposizioni normative-regolamentari e territoriali intervenute in materia, si rende opportuna e necessaria la emanazione di una nuova ordinanza ad oggetto "Regolamentazione accesso, circolazione e sosta veicolare in località Camosciara";

RITENUTO pertanto necessario procedere alla emanazione di una nuova ordinanza in proposito;

RAVVISATA la propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINANO

1. La istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) in località Camosciara a partire dall'incontro tra la Strada Comunale della Camosciara con la Strada Statale n. 83 "Marsicana";

2. La circolazione nella ZTL è regolamentata come segue:

- A- Dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno è fatto divieto di accedere alla ZTL e circolare lungo la Strada Comunale della Camosciara, dalle ore 17:30 alle ore 8,00 del giorno seguente;
- B- Dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno è fatto divieto di accedere alla ZTL e circolare lungo la Strada Comunale della Camosciara, dalle ore 19:30 alle ore 8,00 del giorno seguente;
- C- Durante tutto l'anno è fatto sempre divieto di accedere e circolare lungo la Strada Comunale della Camosciara dall'uscita a monte dell'Area turistica e di sosta e fino al Piazzale alto al termine della Strada Comunale della Camosciara;
- D- Le autovetture, le moto, i bus e i mezzi a motore privati in genere potranno accedere, negli orari previsti dalle lettere A) e B), all'Area turistica e di sosta, ove sono allocate le varie strutture turistiche e i servizi relativi. La sosta è permessa previo pagamento di un ticket;

- 3. Il divieto di cui alla lettera C) non è valido per i residenti del Comune di Civitella Alfedena nonché per i titolari delle attività economiche presenti nell'Area turistica e di sosta e, a monte, nel Piazzale alto al termine della Strada Comunale della Camosciara;
- 4. Lungo la Strada Comunale di cui alla lettera C) è consentito il transito ai portatori di handicap, la cui autovettura sia munita di idoneo contrassegno, ai veicoli di soccorso e delle Forze di Polizia, al Personale dell'Ente Parco e del Comune e a tutti coloro espressamente autorizzati per particolari esigenze, in deroga a quanto stabilito dalla presente ordinanza;
- 5. È altresì autorizzato l'accesso ai mezzi del/i Soggetto/i Gestore/i dell'Area turistica e di sosta, per il trasporto dei visitatori con veicoli a motore e con mezzi trainati da cavalli, esercenti attività regolarmente autorizzate;
- 6. I Titolari di attività commerciali, agricole e zootecniche, i proprietari di abitazioni presenti nell'area della ZTL disporranno di n. 1 permesso valido per l'accesso;
- 7. Le autorizzazioni saranno rilasciate dal Comune e dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
- 8. All'altezza di Rocca Intramonti è posizionata una sbarra intermedia di sicurezza, chiusa. Alle persone autorizzate di cui ai punti precedenti verrà consegnata, sotto la propria responsabilità, una chiave per l'apertura della stessa;
- 9. Durante il periodo luglio-agosto la predetta sbarra intermedia resterà aperta al fine di consentire l'accesso in sicurezza dei mezzi di trasporto delle persone all'uopo autorizzate;
- 10. Il/i Soggetto/i Gestore/i delle attività di cui all'Area turistica dovranno garantire

adeguate informazioni al pubblico, nei limiti della/e convenzione/i sottoscritta/e, affinché i veicoli non autorizzati rispettino il divieto di accesso nella Zona a Traffico Limitato, e in special modo alla Strada Comunale della Camosciara dall'Area turistica e di sosta al Piazzale alto al termine della medesima strada;

- 10 È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la predetta Ordinanza;
11. Di notificare la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine, al Servizio Sorveglianza del Parco e al Servizio Vigilanza del Comune;
12. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL SINDACO

IL DIRETTORE DEL PARCO



Sammarone
Luciano
24.01.2025
07:12:32
GMT+01:00